Credito d'imposta sanificazione: istanze dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

Premessa

Il decreto "Sostegni-bis" vede, tra le altre misure, la riproposizione del credito d'imposta sanificazione e dpi, in una formulazione che in gran parte ricalca quella dell'art. 125 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio).

Ora come allora, sono ammissibili le spese sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, cui si aggiungono alcune tipologie di spesa non previste in sede di decreto "Rilancio".

Altra similitudine è la previsione di un credito d'imposta il cui ammontare dovrà poi confrontarsi con le risorse disponibili, essendo quindi passibile di revisione al ribasso laddove dalle istanze pervenute dovessero emergere crediti di imposta in esubero rispetto a quanto stanziato.

La "promessa iniziale", tuttavia, rispetto alla precedente misura, lascia minori aspettative, posto che il credito d'imposta massimo che sarà riconosciuto sarà del 30% (mentre l'art. 125 del D.L. n. 34/2020 prevedeva un 60%, ridottosi a conti fatti a meno del 30%).

Andiamo nel seguito a richiamare le caratteristiche del credito d'imposta qui in esame, ed il contenuto e le modalità di trasmissione dell'istanza.

Credito d'imposta sanificazione e DPI decreto "Sostegni-bis": beneficiari

Potranno godere del nuovo credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.L. n. 73/2021:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- i soggetti esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Rispetto al credito sanificazione decreto "Rilancio", vengono ammessi al beneficio **anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale** (tipicamente il B&B).

Sul punto occorre evidenziare che la formulazione originaria del decreto prevede che tali strutture debbano essere in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Questa formulazione, riferendosi alla "codifica" delle strutture extra-alberghiere che a tutt'ora non è stata attuata, è stata rivista in sede di iter di conversione del decreto. Ad oggi, secondo il testo approvato alla Camera (e che non dovrebbe subire ulteriori variazioni al Senato), le strutture extra-alberghiere sono ammesse al beneficio del nuovo credito d'imposta a condizione che siano munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, sulla base del rilascio di una autocertificazione in merito allo svolgimento di attività ricettiva di bed and breakfast.

Spese ammissibili ai fini del credito d'imposta sanificazione e DPI decreto "Sostegni-bis"

Concorrono alla formazione del credito d'imposta le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti nel periodo dei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.

Rientrano nel nuovo credito d'imposta sanificazione e DPI anche le spese sostenute per la somministrazione di tamponi COVID-19 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative ed istituzionali esercitate.

L'art. 32 del decreto "Sostegni-bis" riporta una puntuale

elencazione delle spese ammissibili, la quale, in analogia con la previsione dell'art. 125 del D.L. n. 34/2020 e successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E/2020 del 10 luglio 2020, è presumibilmente da intendersi come tassativa. Sono agevolabili le spese sostenute per:

- a. la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari della misura;
- c. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Misura e caratteristiche del credito d'imposta sanificazione decreto "Sostegni-bis"

Il credito d'imposta compete nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, ed un tetto di spesa complessivamente stabilito in 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Ai fini del rispetto di tale tetto di spesa complessiva,

- i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d'imposta comunichino all'Agenzia delle Entrate (tramite l'istanza presentabile a partire dal 4 ottobre 2021, ed entro il 4 novembre 2021) l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, mediante comunicazione telematica;
- •entro il 12 novembre 2021, con un ulteriore Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, verificato il rapporto tra l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti e il limite di spesa, verrà fissato l'ammontare massimo del credito d'imposta effettivamente fruibile.

L'istanza telematica credito sanificazione e dpi decreto "Sostegni-bis"

La "Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (Credito d'imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)" deve essere trasmessa:

- in modalità esclusivamente telematica:
 - a cura del contribuente, oppure
 - a cura di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
- tramite servizio web accessibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure
- tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Ad avvenuta trasmissione, entro 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta di presa in carico (o di scarto, motivato).

Come si è detto, la comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 e nel medesimo lasso di tempo è possibile:

- a. inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- b. presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, presentando comunicazione di rinuncia.

Quanto al modello di istanza, le informazioni richieste sono veramente minimali, limitandosi di fatto alla richiesta delle informazioni anagrafiche e dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi di interesse, ovvero giugno, luglio e agosto 2021, nonché alla quantificazione (pari al 30% delle spese) del credito d'imposta, il cui ammontare effettivamente fruibile, come si è detto, è subordinato all'emanazione del successivo provvedimento AdE, post verifica della capienza delle somme stanziate.

Si noti che non è richiesta alcuna autocertificazione in ordine al rispetto delle soglie di "Aiuti di Stato" Temporary Framework UE, e di conseguenza anche nessuna elencazione degli aiuti già fruiti. Ciò discende dal fatto che il credito di imposta sanificazione e DPI non rappresenta un "aiuto di Stato", e pertanto in sede di Redditi 2022 riferimento 2021 dovrà essere indicato solo nel quadro RU (crediti di imposta) ma non nel quadro RS (Aiuti di Stato).

Fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (ovvero 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), oppure in compensazione con modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), con conseguente obbligo di far transitare il modello di versamento esclusivamente dai canali telematici dell'agenzia.

La compensazione sarà legittimamente attuabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definirà l'ammontare definitivo del credito. Ai fini della fruizione del credito d'imposta:

•non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite di utilizzo annuale dei crediti di imposta i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a euro 250.000);

• non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).

Quanto al codice tributo da utilizzarsi per la compensazione, lo stesso verrà definito con successiva Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale:

- il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).

(MF/ms)